

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1953

(6^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 65, 66
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	63, 65, 66
CADORNA, <i>relatore</i>	63, 64, 65, 66, 67, 68
CORNAGGIA MEDICI	66
MESSE	67
PALERMO	65, 66, 67

La riunione ha inizio alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento, i senatori Colombi, Farina e Secchia sono sostituiti rispettivamente dai senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

PRESIDENTE. È in congedo il senatore Granzotto Basso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

La discussione riprende all'articolo 81, di cui dò lettura:

Art. 81.

Il consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

liaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.

Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il consiglio di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal partecipare.

Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

(È approvato).

Art. 82.

Per la formazione del consiglio di disciplina a carico di più ufficiali appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengono a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengono alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengono alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

(È approvato).

Art. 83.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;

d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;

f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;

g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

l) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

(È approvato).

Art. 84.

L'ufficio di componente del consiglio di disciplina cessa:

a) per trasferimento a corpo od ente dipendente da altro comando militare, quando

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

il consiglio sia stato formato da uno dei comandanti militari indicati all'articolo 79;

b) per il sopraggiungere di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 83;

c) per cessazione dal servizio permanente.

I componenti cessati dall'ufficio sono sostituiti.

CADORNA, *relatore*. Questo articolo fu soppresso dal Senato nella discussione in Aula, durante la precedente legislatura, in seguito ad un intervento del senatore Palermo, il quale si dichiarò contrario al fatto che un ufficiale cessasse di appartenere al Consiglio di disciplina per trasferimento o per essere stato comandato altrove. Poichè l'unico punto importante dell'articolo era il punto a), mentre gli altri due punti sono di evidenza intuitiva, l'Assemblea decise di sopprimere l'intero articolo. Presento, pertanto, anche in questa sede un emendamento soppressivo dell'articolo 84.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei ribadire, in conformità di quanto già dichiarato dal relatore, che mentre la soppressione del punto a) ha un suo significato, nel senso che abolisce la norma in senso stretto, per le lettere b) e c) appare superfluo emanare una espressa disposizione legislativa perchè le disposizioni contenute nel punto b) e c) sono già implicite in altri articoli del disegno di legge: per il punto b) ci si richiama, infatti, all'articolo 83, e per il punto c) è evidente che se l'ufficiale cessa dal servizio permanente, cessa anche di far parte del Consiglio di disciplina.

Resta, pertanto, inteso che, mentre per quanto attiene alla soppressione della lettera a), si abolisce effettivamente una norma che si intendeva introdurre nella legge, per quanto riguarda i punti b) e c) si tratta unicamente della soppressione di disposizioni pleonastiche già implicite nel sistema della legge.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 84.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 85.

L'ufficiale sottoposto a consiglio di disciplina ha diritto di recusare per una sola volta uno o due dei componenti del consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio di disciplina.

I componenti ricusati sono sostituiti.

(È approvato).

Art. 86.

Il consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi dell'articolo 79.

Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio rilevare che negli articoli precedenti abbiamo sempre parlato di « giudicando »; pertanto mi sembra che il termine « inquisito » che risulta nel secondo comma di questo articolo, dovrebbe essere sostituito.

CADORNA, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo articolo con la modifica dell'ultima parola del secondo comma. In luogo della espressione « dell'inquisito » mi appare più opportuna l'altra « del giudicando ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 87.

L'ufficiale sottoposto a consiglio di disciplina non può presentare nuove istanze, nè esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 89.

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

CADORNA, *relatore*. Questo articolo nella discussione in Aula durante la precedente legislatura fu soppresso su proposta del senatore Palermo.

In effetti l'articolo 89, al quarto comma, stabilisce che il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata. Quindi, poichè solo questa facoltà è riconosciuta esplicitamente all'ufficiale, mi sembra che la soppressione dell'articolo 87 possa aver luogo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del relatore di soppressione dell'articolo 87. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 88.

Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

(È approvato).

Art. 89.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« II. . . . è meritevole di conservare il grado ? ».

La votazione è segreta. Il giudizio del consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il consiglio.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti del consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

CADORNA, *relatore*. Intendo presentare un emendamento al primo comma dell'articolo, nell'intento di eliminare una definizione arcaica in esso contenuta. Infatti l'articolo 89 nel testo proposto dal Governo dice che il

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

giudizio « dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali ». Il nuovo testo che io propongo è il seguente: « Aperta la seduta, il Presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti ».

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio rilevare che in altra occasione abbiamo soppresso solamente le parole: « basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sui sentimenti dell'onore e del dovere », ma non abbiamo soppresso parole, che mi sembrano essenziali, come quelle contenute nel primo comma dell'articolo 89: « nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali ».

La frase arcaica, pertanto, è unicamente la prima, ed io debbo far rilevare che la soppressione di tutto il periodo fa mancare alla legge uno dei pilastri fondamentali, poiché la finalità del giudizio è quella di assicurare l'integrità morale e disciplinare delle forze armate.

PALERMO. Non posso essere d'accordo con le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. Qui siamo di fronte a un giudizio; e un giudizio deve essere formato unicamente sulla base delle risultanze che emergono dal giudizio stesso e non basarsi sull'interesse di questo o quel corpo. Il giudizio, insomma, si svolge nell'interesse del giudicando, la cui condotta deve essere vagliata attraverso le prove, dalle quali risulterà se il giudicando stesso sia, o meno, degno di restare a far parte dell'esercito. Quando si condanna un ladro alla prigione lo si fa, ma solo da un punto di vista teorico, nell'interesse della società; egli va in galera, in effetti, per aver colpito un'interesse specifico. Dobbiamo preoccuparci, perciò, che il Consiglio di disciplina emetta il giudizio unicamente in base alle risultanze del processo, a prescindere da ogni possibile conseguenza del giudizio che emette.

PRESIDENTE. Mi sembra che il punto discusso della questione sia rappresentato dalla utilità, o meno, di sopprimere le parole « sulla propria convinzione ». Mi sembra che tutto il resto sia implicito in tali parole.

PALERMO. Anche l'espressione « sulla propria convinzione » dovrà essere soppressa, come propone il relatore. D'altra parte, sarebbe se non altro strano poter concepire un giudizio emesso in contrasto con la propria convinzione.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Se si ritiene che nella finalità del giudizio sia implicito l'interesse dello Stato, non insisto nel mio punto di vista. Pertanto, accedo alla modifica proposta dal relatore, nell'intesa, che mi pare sia risultata dal giudizio unanime della Commissione, che si tratta di una correzione fatta unicamente per semplificare la dizione del primo comma dell'articolo 89, dato che il concetto che il comma stesso intendeva esprimere si considera implicito nei principi generali del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la nuova dizione per il primo comma dell'articolo 89, proposta dal relatore, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 89 con l'emendamento apportato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 90.

Il Ministro può modificare il giudizio del Consiglio di disciplina soltanto a favore dell'ufficiale.

CADORNA, relatore. Nella precedente legislatura la Commissione ritenne di modificare questo articolo nel proposito di evitare ogni possibilità di arbitrio. Stabili, pertanto, che il Ministro poteva modificare il giudizio del Consiglio di disciplina, solo se il giudizio non fosse stato espresso all'unanimità e soltanto a favore dell'ufficiale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Commissione è libera di deliberare come crede, ma debbo avvertire che vi è una certa pericolosità nella tendenza a limitare sempre più i poteri del Ministro. Nel testo proposto dal Governo si stabilisce che il Ministro può intervenire solo a favore dell'ufficiale. Ora l'onorevole relatore vuole ancor più limitare il potere del Ministro, nel senso che egli non può intervenire qualora il Consiglio di disciplina abbia preso la sua decisione ad unanimità di voti.

Io non faccio alcuna proposta formale, ma ho il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione sui pericoli ai quali si va incontro attraverso una sempre maggiore limitazione dei poteri del Ministro, sia nel caso che il giudizio disciplinare si concluda favorevolmente all'imputato, sia anche nella ipotesi che il Ministro non possa modificare il giudizio neppure a favore dell'ufficiale, se tale giudizio è stato espresso all'unanimità, la quale, poi, non è difficile a raggiungersi, se si tiene conto che il Consiglio di disciplina è formato da cinque membri.

Pregherei, quindi, la Commissione di mantenere la dizione originaria dell'articolo per non ridurre la facoltà di intervento del Ministro alla pura formalità dell'apposizione della firma.

PALERMO. Premetto di essere favorevole a tutte le misure che restringono il potere dei Ministri e che garantiscono un maggiore controllo sulla loro attività. Penso, però, che le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario siano degne di considerazione. In tutte le altre Amministrazioni il Ministro ha la facoltà di intervenire a favore del sottoposto a giudizio; ora, pur con tutte le precauzioni del caso, non vedo perchè si debba negare tale facoltà al Ministro della difesa. Sarei anch'io, quindi, per l'abolizione della condizione della non unanimità del giudizio per permettere l'intervento del Ministro. E ciò non perchè io voglia comunque allontanarmi dal principio di limitare i poteri del Ministro ma unicamente per mettere il Ministro della difesa nelle stesse condizioni dei suoi colleghi degli altri dicasteri.

CADORNA, *relatore*. Apprezzo quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario. Però, non mi sembra opportuno concedere la facoltà di intervento anche nei giudizi espressi alla unanimità, soprattutto per gli interventi a favore dell'ufficiale. I casi pratici ci dimostrano che le «assolutorie» concesse anche contro il parere unanime del Consiglio di disciplina, hanno incontrato il biasimo dell'intero Esercito. Non dimentichiamo che simili decisioni hanno presso l'Esercito conseguenze morali molto più gravi che non presso gli impiegati civili.

Se però la Commissione è del parere di allargare i poteri del Ministro, nel caso, cioè, di un suo intervento a sfavore dell'ufficiale, concordo su tale iniziativa. Ritengo giusto, infatti, che quando una Commissione, per ragioni pietistiche, abbia deciso a maggioranza in modo troppo favorevole all'ufficiale che ha demeritato, il Ministro intervenga per ristabilire le esigenze della giustizia.

PRESIDENTE. Osservo che la sovranità dello Stato è unica, ma si manifesta attraverso le tre funzioni: legislativa, giudiziaria ed esecutiva, la quale ultima non è fine a sè stessa, ma vuol essere, si potrebbe dire, *ingrnatrice* delle altre due funzioni, vale a dire quel volano che fa superare i punti morti nell'interesse generale del Paese.

Così stando le cose, vogliamo noi togliere al capo di una Amministrazione centrale, cioè al Ministro della difesa, che risponde non soltanto alla sua Amministrazione, ma al Paese e al Parlamento, del buon esercizio del governo disciplinare del suo personale, la facoltà di rendere operante il compito che gli spetta di contenerne le manchevolezze e di risolverle secondo la logica? Credo che non si possa giungere a tanto. Se in tutte le altre Amministrazioni al Ministro sono concesse facoltà discrezionali, a maggior ragione ciò dovrebbe valere per il Ministro della difesa, il quale dirige le Forze armate e durante il tempo di pace ha su di esse funzioni di comando.

Aderisco, perciò, al parere dell'onorevole Sottosegretario.

CORNAGGIA MEDICI. Come i colleghi ricorderanno, parlando in sede di discussione

dell'articolo 40 mi ero permesso di far notare alla Commissione che, se il Ministro non aveva determinate facoltà positive — per esempio, quella di ammettere nei ruoli chi sia stato bocciato dalla Scuola di Modena, o da altre, senza tener conto del giudizio della Commissione di esame — pareva a me che per la stessa ragione al Ministro non potesse competere la facoltà negativa di togliere dai ruoli l'ufficiale non idoneo. Venne in quella circostanza osservato che le altre Amministrazioni danno al loro capo tale facoltà attraverso la legge. Ora mi permetto, per una ragione di analogia, non avendo allora insistito nel mio punto di vista, di aderire alla tesi espressa, se non ho mal compreso, dal relatore Cadorna e di dichiararmi favorevole a che al Ministro sia data ampia facoltà sia per una *reformatio in pejus*, sia per un intervento a favore dell'ufficiale.

PALERMO. Il relatore Cadorna non ha fatto nessuna proposta del genere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero subito dichiarare che il Governo non vuol fare nessuna proposta formale in proposito: soltanto ritiene opportuno affermare che la posizione del Ministro della difesa non deve essere inferiore a quella dei capi delle altre Amministrazioni, e pertanto, si dichiara contrario all'inserzione di un eventuale inciso del tipo: « se non espresso all'unanimità ».

Farei, perciò, la seguente proposta alla Commissione: approvare così come è l'articolo 90 e poi, per quanto riguarda l'eventuale ammissione di una *reformatio in pejus*, mi impegno di studiare i vari casi presentatisi e di vedere in un secondo tempo se non sia il caso di proporre tale facoltà, con le opportune limitazioni, per esempio, quando si tratti di una decisione presa a maggioranza.

CADORNA, *relatore*. In entrambi i casi, però, quando non vi sia un giudizio espresso all'unanimità.

MESSE. Propongo di sospendere l'approvazione del presente articolo, per vedere se non sia possibile concretare una proposta che concili le varie tesi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sezione III. — *Norme particolari per gli ufficiali residenti all'estero.*

Art. 91.

Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

(È approvato).

Art. 92.

La ricusazione di cui all'articolo 85 può essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del Consiglio.

(È approvato).

Art. 93.

L'ufficiale residente all'estero che sia sottoposto a consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare al consiglio, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire la memoria a difesa di cui all'articolo 89.

(È approvato).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

Art. 94.

In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

Art. 95.

In tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza Armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza Armata.

Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

(È approvato).

Art. 96.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della presente legge.

(È approvato).

Art. 97.

In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente Titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.

Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o di Corpo d'armata o di divisione, autonoma, o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei predetti comandanti, designato dal Ministro.

Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di tre membri, scelti dall'Autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

CADORNA, *relatore*. Propongo di sostituire gli ultimi tre commi dell'articolo con i seguenti:

« Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina o dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito alla inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del consiglio di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

« Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

« Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'Autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti le modifiche proposte dal senatore Cadorna all'articolo 97. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ai voti l'articolo 97 come modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.